



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti umani di Strasburgo"*

**Sezione:** Diritti sovranazionali e processo penale – Garanzie dell'imputato

**Titolo:** *La pubblicità dell'udienza quale diritto fondamentale dell'individuo nel  
procedimento di prevenzione tra Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte  
costituzionale*

**Autore:** MARIANGELA MONTAGNA

**Sentenza di** Corte eur. diritti uomo, 5 gennaio 2010, *Bongiorno e altri c. Italia*  
**Riferimento:**

**Parametro** Art. 6 § 1 CEDU  
**Convenzionale:**

**Parole chiave:** processo penale; procedimento di prevenzione; misure di prevenzione  
patrimoniale; pubblicità dell'udienza

### **1. Ancora una volta, il dialogo tra le Corti verso l'effettività dei diritti**

La sentenza in commento (Corte EDU, 5 gennaio 2010, *Bongiorno c. Italia*) si colloca nell'ambito di altre pronunce dello stesso tenore e sul medesimo argomento adottate dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 8 luglio 2008, *Pierre e a. c. Italia*; Corte EDU 13 novembre 2007, *Bocellari e Rizza c. Italia*). Il tema sui cui i giudici sovranazionali si soffermano concerne la pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancita dall'art. 6 § 1 C.e.d.u. tra i diritti fondamentali per la realizzazione di un *fair trial*, valutata con specifico riferimento al nostro procedimento di prevenzione.

In quest'ultima decisione, i giudici sovranazionali, come già avevano fatto nelle precedenti sentenze, hanno evidenziato l'importanza del principio sancito dall'art. 6 § 1 C.e.d.u. a proposito della pubblicità dell'udienza, sottolineando come esso protegga gli accusati dai pericoli di una giustizia segreta sottratta al controllo del pubblico e costituisca, anche, uno strumento per preservare la fiducia del singolo nei riguardi degli organi giurisdizionali. Si tratta di un diritto fondamentale dell'individuo necessario per la realizzazione di un processo equo e deve trovare realizzazione in tutte le società democratiche.

La sentenza in commento, oltre a riprendere e ribadire principi già ampiamente consolidati nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, acquisisce una rilevanza specifica, poiché, pochi mesi dopo, la Corte costituzionale, intervenuta a valutare la conformità a Costituzione delle norme sul procedimento di prevenzione nella parte in cui non prevedono una pubblica udienza tra le modalità da seguire per l'applicazione delle misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, ne ha dichiarato l'illegittimità, facendo riferimento all'interpretazione emersa in seno alla Corte EDU.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti umani di Strasburgo"*

Si è, dunque, ancora una volta dinanzi ad un dialogo tra le due Corti, quella sovranazionale e quella costituzionale, all'esito del quale la normativa interna risulta più in linea con i principi del giusto processo, anche se ancora molti passi restano da compiere.

## **2. Il principio di pubblicità dell'udienza tra Costituzione e Convenzione europea**

Nella nostra Carta costituzionale non vi è un riferimento espresso alla pubblicità delle udienze. Tale principio, invece, trova esplicita menzione sia nella Convenzione dei diritti dell'uomo (art. 6 § 1 C.e.d.u.), sia in altre Carte internazionali, tra cui, l'art. 14 § 1 Patto internazionale sui diritti civili e politici dell'uomo, l'art. 10 Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, l'art 47 § 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Neppure dopo la riforma dell'art. 111 Cost. - che molti dei principi sovranazionali ha incluso espressamente in Costituzione - il principio di pubblicità dell'udienza ha trovato espressa collocazione tra le norme costituzionali.

Quando si tratta della pubblicità dell'udienza, tra l'altro, occorre distinguere tra la c.d. pubblicità interna al processo, data dalla conoscenza che i soggetti coinvolti dal procedimento possono avere tramite l'assistenza agli atti dello stesso, e la c.d. pubblicità esterna, vale a dire la conoscenza da parte della collettività su quel che accade nel processo. Nella specie, è la seconda forma di pubblicità ad assumere rilevanza.

Il principio della pubblicità delle udienze, seppure non espressamente contemplato in Costituzione, ha assunto, comunque, da sempre, una rilevanza costituzionale ad opera dei giudici costituzionali che, in mancanza di una specifica disposizione costituzionale da identificare come parametro normativo di riferimento, hanno evidenziato, tra l'altro, il collegamento esistente tra sovranità popolare (art. 101 Cost.) è il regime di pubblicità, sottolineando come tale regime sia indispensabile in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare al quale l'amministrazione della giustizia - che in quella sovranità trova fondamento - deve conformarsi (in tal senso Corte cost., sent. n. 373 del 1992; sent. n. 12 del 1971).

La "dimensione" di diritto fondamentale dell'individuo e, dunque, di aspetto da tenere necessariamente in considerazione in considerazione degli interessi dell'imputato ai fini della realizzazione di un processo equo, tuttavia, tale principio l'ha assunta grazie alla sua previsione nelle accennate Carte sovranazionali. In tali previsioni internazionali sono, comunque, indicate le situazioni legittimanti una deroga allo stesso.

Non è che il problema del rilievo costituzionale da dare al regime di pubblicità delle udienze non si fosse poste in seno all'Assemblea costituente, ma prevalse la scelta di non prevedere una specifica norma costituzionale al riguardo, lasciandone la regolamentazione al legislatore ordinario (sul punto, cfr. VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Milano, 1984, 115 ss.). Posto che la pubblicità dell'udienza non è, in assoluto, l'unico modo per definire le controversie giudiziarie, essendovi, invece, situazioni che meritano attenzione in senso opposto per la tutela dei soggetti e degli interessi coinvolti, la scelta di non "costituzionalizzare" tale principio ha prodotto delle conseguenze sul rapporto tra regola (pubblicità dell'udienza) ed eccezioni (assenza di



pubblicità) a livello di legislazione ordinaria. Invero, mancando dei parametri di riferimento costituzionali idonei ad individuare gli spazi di derogabilità della regola, al legislatore ordinario è rimasto ampio margine operativo per la costruzione di tale rapporto ed un ruolo importante nella correzione di tali spazi è stato, poi, svolto dalla Corte costituzionale.

### **3. Il procedimento di prevenzione: norme di riferimento e peculiarità**

Discrezionalità – quella del legislatore - ampia al punto che, per il procedimento di prevenzione, il rapporto regola-eccezioni, solitamente fissato nelle Carte sovranazionali, si inverte sino a configurare il procedimento camerale, vale a dire l'udienza in assenza di pubblico, come l'unico modo per esaminare l'opportunità di adottare la misura di prevenzione.

E' bene chiarire che nel procedimento di prevenzione non si tratta della responsabilità penale dell'individuo in relazione ad uno o più fatti di reato. A taluni soggetti considerati "sulla base di elementi di fatto", come prescrive l'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, abitualmente dediti a traffici delittuosi o "utilizzatori" di proventi illeciti e ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica (art. 3 legge n. 1423 del 1956), si applicano misure di prevenzione personali quali la sorveglianza speciale, il divieto di soggiorno o l'obbligo di soggiorno. Qualora, poi, vi siano soggetti "indiziati" di appartenenza ad associazioni criminali di particolare rilievo ovvero di alcuni reati particolarmente gravi che dispongono, direttamente o indirettamente, di beni il cui valore risulta sproporzionato alle capacità reddituali dei singoli o alle attività economiche dagli stessi svolte o ci siano indizi sufficienti a ritenere che si tratti di frutto di attività illecite ed il soggetto interessato non ne provi la legittima provenienza, tramite il procedimento di prevenzione si può giungere all'adozione di misure patrimoniali, quali sequestro e confisca.

Si tratta, dunque, di un settore la cui finalità ed il cui oggetto si rivelano del tutto peculiari e della cui conformità ai principi costituzionali si è sempre molto dubitato, sebbene incrollabili interpretazioni giurisprudenziali abbiano impedito ogni lettura evolutiva della materia: la considerazione, non condivisibile, secondo cui questo procedimento non afferisca al "penale" strettamente inteso e, dunque, non goda delle garanzie per quel settore scritte in Costituzione, ha fatto sì che potesse venirsi a creare un procedimento sostanzialmente attinente a fatti delittuosi in cui, attraverso il ricorso a mere presunzioni, si giunge a misure afflittive assimilabili per entità e portata alle pene in senso stretto.

E' un settore, quello delle misure di prevenzione, che, nato nel 1956, ha subito nel corso del tempo innumerevoli mutamenti volti quasi sempre ad un potenziamento delle stesse. In particolare, da un sistema di prevenzione inizialmente basato soltanto sulle misure personali si è passati, con la l. 13 settembre 1982, n. 646, ad un sistema contemplante anche misure di prevenzione patrimoniali, in particolare sequestro e confisca. Su queste ultime, si è concentrata, negli anni più recenti, l'attenzione del legislatore volta ad individuare efficaci strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. In questa prospettiva le misure di prevenzione patrimoniale hanno assunto un ruolo



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti umani di Strasburgo"*

preponderante nella costruzione di meccanismi idonei a contrastare la formazione di patrimoni illecitamente costruiti.

A fronte di codesta espansione, in parte generata dalle sollecitazioni "emotive" dell'emergenza criminale, è da registrarsi, però, una scarsa attenzione ai profili processuali, rimasti, in buona parte fermi a quanto originariamente dettato dal legislatore del 1956.

Contraddizioni e lacune avvertite da tempo, ma emerse in modo innegabile (e non più rinviabile) grazie agli interventi dei giudici di Strasburgo, cui ha fatto seguito, come si vedrà (§ 5), una censura di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale.

In particolare, occorre evidenziare, come la lacuna dell'ordinamento interno circa l'assetto procedimentale delle misure di prevenzione per ciò che attiene alla pubblicità delle udienze appare da tempo in tutta la sua rilevanza negativa, soprattutto ove si ponga mente agli interessi che talune misure di prevenzione, in specie, quelle patrimoniali coinvolgono e limitano.

Il procedimento di prevenzione, invero, (quantomeno sino a prima della censura costituzionale mossa con sentenza n. 93 del 2010, su cui v. § 5) sia che miri all'applicazione di misure personali, sia patrimoniali, si svolge in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico. In tal senso si esprime l'art. 4, commi 6, 10 ed 11, legge n. 1423 del 1956 con riferimento, rispettivamente al giudizio di primo grado ed al giudizio d'appello. In particolare, il procedimento camerale rappresenta l'unica ed assoluta modalità attraverso cui giungere all'adozione delle misure di prevenzione: non vi sono eccezioni di sorta a questa regola. Tra l'altro, tale disciplina, prevista inizialmente per le misure di prevenzione personali, opera anche per quelle patrimoniali da applicare nei riguardi degli indiziati di appartenenza ad associazioni criminali e, dato il frequente ricorso agli strumenti di prevenzione atti a colpire il patrimonio, la sua "limitatezza" ha assunto una rilevanza maggiore.

#### ***4. Il principio di pubblicità dell'udienza e la giurisprudenza della Corte EDU***

L'art. 6, § 1, C.e.d.u., prevede che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata .... pubblicamente», che «la sentenza deve essere resa pubblicamente» e che l'accesso alla sala d'udienza «può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia».

La Corte di Strasburgo, chiamata a valutare la conformità al suddetto principio di taluni procedimenti di prevenzione sviluppatasi all'interno del nostro Paese, ha rilevato come, posta l'incidenza sui diritti individuali derivante dai procedimenti di prevenzione e dalle conseguenti misure applicative, il controllo del pubblico sull'esercizio della giurisdizione sia requisito indispensabile per il rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti e tale da dover essere offerta a questi soggetti "almeno la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti umani di Strasburgo"*

dei tribunali e delle corti d'appello" competenti (Corte EDU, 5 gennaio 2010, *Bongiorno c. Italia*, Corte EDU, 8 luglio 2008, *Pierre c. Italia*, cit.; Corte EDU, 13 novembre 2007, *Bocellari e Rizza c. Italia*, cit.; e, più in generale, sulla portata ed il significato sancito dall'art. 6 § 1 C.e.d.u. a proposito della pubblicità del giudizio, cfr. Corte EDU, 14 novembre 2000, *Riepan c. Austria*; Corte EDU, 25 luglio 2000, *Tierce e a. c. San Marino*).

Il diritto alla pubblicità dell'udienza previsto dall'art. 6 § 1 C.e.d.u. può subire delle deroghe specificamente contemplate dalla norma sovranazionale a proposito del divieto di partecipare all'udienza posto alla stampa ed al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, ovvero quando lo esigano gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, ancora, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal giudice qualora, in situazioni speciali, la pubblicità dell'udienza possa pregiudicare gli interessi della giustizia.

Secondo la Corte europea, la pubblicità delle procedure giudiziarie tutela i soggetti coinvolti dai pericoli di una giustizia segreta, priva del controllo da parte del pubblico e rappresenta, inoltre, un mezzo per mantenere la fiducia negli organi giurisdizionali e nel loro operato. Vi sono, altresì, delle ragioni che permettono di derogare legittimamente a tale diritto, ma si tratta di situazioni correlate alla particolarità della vicenda oggetto di giudizio, alla natura delle questioni da trattare, come nel caso del carattere "altamente tecnico" del contenzioso ovvero a questioni che per motivi cautelari occorre trattare con particolare celerità (in proposito, ad esempio, con riferimento a procedure di accertamento concernenti l'immigrazione clandestina, Corte EDU, Sez. II, 18 maggio 2010, *Udorovic c. Italia*, ric. n. 38532/02).

Ben diversa, secondo i giudici di Strasburgo, la situazione del procedimento di prevenzione, ove, sia nel giudizio di primo grado, sia nel giudizio d'appello, si prefigura una procedura "sul merito" in totale assenza di pubblicità. Ciò in ragione di una norma generale, priva della possibilità di essere derogata. Tale procedura non può essere considerata conforme all'art. 6 § 1 C.e.d.u. Invero, salvo casi eccezionali preventivati dalla stessa norma sovranazionale, la persona coinvolta nel procedimento di prevenzione deve quantomeno essere messa nelle condizioni di chiedere lo svolgimento del procedimento con pubblica udienza. Tale richiesta, peraltro, potrà essere disattesa se la procedura "a porte chiuse" risulti giustificata da specifiche situazioni attinenti alla causa, conformi alle eccezioni contenute nell'art. 6 § 1 C.e.d.u. (su questo punto, Corte EDU, 12 aprile 2006, *Martinie c. Francia*).

Per quanto concerne il procedimento di prevenzione, la Corte europea, nel motivare le censure da muovere al sistema italiano nella sua concreta applicazione non ha ritenuto che vi fossero, in tal caso, questioni di "elevato tecnicismo" idonee a giustificare un'eccezione al principio di pubblicità dell'udienza, né tantomeno esigenze di tutela di alcuni dei soggetti coinvolti, vale a dire i "terzi" indirettamente "toccati" dai controlli e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Piuttosto, il giudice sovranazionale ha ritenuto che gli interessi "posti in gioco", molto spesso di rilevante portata economica ove si tratti di confisca e sequestri, siano di portata e dimensioni tali da ritenere



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti umani di Strasburgo"*

che il controllo del pubblico sull'esercizio della giurisdizione, quantomeno su sollecitazione della persona coinvolta, rappresenti una condizione indispensabile per considerare garantito il diritto dell'interessato alla pubblicità dell'udienza.

Il procedimento di prevenzione, del resto, ha le sue peculiarità per origini e finalità, ma si tratta pur sempre di procedimento le cui misure applicative incidono su interessi rilevanti dell'individuo ed aventi, direttamente o indirettamente, una tutela costituzionale. Il riferimento è a beni quali la libertà personale (art. 13, comma 1, Cost.) ed il patrimonio, nonché la libertà di iniziativa economica (a quest'ultimo riguardo v. in particolare l'art. 10 l. n. 575 del 1965). Poste queste aree come quelle su cui il procedimento di prevenzione finisce per incidere, ne discende che il principio di pubblicità delle udienze assume una indiscutibile rilevanza.

#### **5. L'intervento della Corte costituzionale: sentenza n. 93 del 2010**

Sul piano interno le norme disciplinanti il procedimento di prevenzione (artt. 4 legge n. 1423 del 1956 e 2-ter legge n. 575 del 1965) sono state sottoposte al vaglio di costituzionalità, poiché, secondo il giudice *a quo*, non consentendo alcuna eccezione al rito camerale, generavano una lesione dell'art. 117, comma 1, Cost., in quanto contrastanti con il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall'art. 6 § 1 C.e.d.u., così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo proprio con specifico riferimento al procedimento di prevenzione. Inoltre, tali norme sarebbero state in contrasto con l'art. 111, comma 1, Cost., poiché, data la gravità delle misure adottabili dall'autorità giudiziaria in sede di "prevenzione", attribuire agli interessati la facoltà di richiederne la trattazione in udienza pubblica sarebbe condizione indispensabile ai fini dell'attuazione di un "equo processo".

La Corte costituzionale ha ritenuto fondati i dubbi di costituzionalità e, sulla scorta del rapporto interpretativo tra norme interne, principi sovranazionali ed interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, così come tracciato dalle sentenze costituzionali n. 348 e n. 349 del 2007 (sulla mancata considerazione dei profili innovativi introdotti dal Trattato di Lisbona circa i rapporti tra norme C.e.d.u. ed ordinamento interno, v. A. GAITO – S. FURFARO, *Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali*, in *Giur. cost.*, 2010, 1065 ss.; F. ROMOLI, *Pubblicità dell'udienza e articolo 6 CEDU. Riflessioni a margine della sentenza della Consulta n. 93/2010: gli auspici frustrati per un nuovo corso "comunitariamente orientato"*, in [www.foroeuropa.it](http://www.foroeuropa.it), n. 1 del 2010) e, poi, riprodotto in altre decisioni costituzionali, anche più recenti (Corte cost., sent. n. 311, n. 317 ed anche n. 239 del 2009; sent. n. 38 del 2008), ha evidenziato che la trattazione in camera di consiglio del procedimento di prevenzione, espressamente prevista anche per le misure di prevenzione patrimoniali, si svolge secondo la disciplina generale fissata dall'art. 127 c.p.p. e, dunque, come previsto dal comma 6 di questa norma, "l'udienza si svolge senza la presenza del pubblico", sempre che non vi siano previsioni derogatorie sul punto.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti umani di Strasburgo"*

In particolare, la Corte costituzionale ha sottolineato come la mancanza di una norma che sancisca in Costituzione il principio di pubblicità dell'udienza non diminuisce il valore costituzionale di quel principio, consacrato, tra l'altro anche in altre Carte internazionali, quali, il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con l. 25 ottobre 1977, n. 881 (art. 14), l'art. 47 § 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dall'art. 6 § 1 del Trattato sull'Unione europea, nella versione consolidata derivante dalle modifiche ad esso apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1 ° dicembre 2009. Invero, già prima di questa decisione, la Corte costituzionale aveva affermato che la pubblicità del giudizio, specie in sede penale, è "principio connaturato a un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, la quale, in forza dell'art. 101, comma 1, Cost., trova in quella sovranità la sua legittimazione (Corte cost., sentt. n. 65 del 1965, n. 12 del 1971, cit., n. 16 e 17 del 1981, n. 212 del 1986, n. 50 del 1989, n. 69 del 1991 e n. 373 del 1992, cit.). Principio, tra l'altro, che non ha – sempre secondo i giudici costituzionali - valore assoluto: può cedere a fronte di specifiche ragioni giustificative, "purché ... obiettive e razionali" (Corte cost., sent. n. 212 del 1986 cit.) e, nell'ipotesi del dibattimento penale, connesse a esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale (Corte cost., sent. n. 12 del 1971, cit.).

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 93 del 2010, condividendo le considerazioni emerse nel ragionamento operato dalla Corte di Strasburgo, ha evidenziato, tra l'altro, come sia impossibile conformare la disciplina in oggetto alle decisioni della Corte europea per via d'interpretazione ed, in particolare, tramite il ricorso all'applicazione analogica (in tal caso, parametro di riferimento sarebbe potuto essere l'art. 441, comma 3, c.p.p. che, per il giudizio abbreviato, stabilisce che, piuttosto che procedere in camera di consiglio, si svolga un'udienza pubblica qualora tutti gli imputati ne fanno richiesta; l'interpretazione per analogia, però, secondo la Corte costituzionale, è impedita dall'assenza di un vuoto normativo nel procedimento prevenzione e dalle profonde differenze tra le due situazioni procedurali).

In definitiva, si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 2-ter legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, sia personali, sia patrimoniali, si svolga in udienza pubblica, per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., risultando, per tale via, assorbite le censure relative all'art. 111, comma 1, Cost.

La decisione della Consulta, pur avendo soltanto in parte risolto i dubbi e le aporie del nostro ordinamento interno con riguardo alla pubblicità del procedimento di prevenzione (manca nella decisione costituzionale ogni riferimento ai procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione), rappresenta comunque un importante passo in avanti nel percorso di "giurisdizionalizzazione" del procedimento di prevenzione e nella sua collocazione all'interno delle garanzie del giusto processo.

Passo, quello accennato, il cui compimento è sicuramente stato determinato, come già accaduto per altri temi del processo penale, dalla stimolante forza d'urto della giurisprudenza



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti umani di Strasburgo"*

europea che, dunque, sempre più contribuisce a garantire effettività ai diritti sanciti nella Convenzione europea.

Precedenti giurisprudenziali

Corte EDU, Sez. II, 18 maggio 2010, *Udorovic c. Italia*; Corte EDU, 8 luglio 2008, *Pierre c. Italia*; Corte EDU 13 novembre 2007, *Bocellari e Rizza c. Italia*; Corte EDU, 12 aprile 2006, *Martinie c. Francia*; Corte EDU, 14 novembre 2000, *Riepan c. Austria*; Corte EDU, 25 luglio 2000, *Tierce e a. c. San Marino*

Profili di diritto interno

Corte cost., sent. n. 93 del 2010; sent. n. 373 del 1992; n. 69 del 1991; n. 50 del 1989; n. 212 del 1986; n. 16 e 17 del 1981; n. 12 del 1971; n. 65 del 1965.

Riferimenti bibliografici

CHIAVARIO, *Commento all'art. 6*, in AA.VV., *Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 199 ss.

DI CHIARA, "Against the administration of justice in secret": *la pubblicità delle procedure giudiziarie tra Corte europea e assetti del sistema italiano*, in AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di Balsamo - Kostoris, Torino, 2008, 293 ss.

FURFARO, *Il diritto alla pubblicità dell'udienza tra sistema interno e giusto processo europeo*, in *Giur. it.*, 2008, 1762 ss.

GAITO – FURFARO, *Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali*, in *Giur. cost.*, 2010, 1065 ss.

ROMOLI, *Pubblicità dell'udienza e articolo 6 CEDU. Riflessioni a margine della sentenza della Consulta n. 93/2010: gli auspici frustrati per un nuovo corso "comunitariamente orientato"*, in [www.foroeuropa.it](http://www.foroeuropa.it), n. 1 del 2010

UBERTIS, *Principi di procedura penale europea*, Cortina, 2009, 39 ss.

(2.2.2011)